

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| - Avv. Giovanni Di Bartolomeo | Presidente |
| - Avv. Chiara Sabatini | Vice Presidente |
| - Avv. Daniela Terreri | Cons. Segretario |
| - Avv. Patrizio Cipriani | Cons. Tesoriere |
| - Avv. Emanuele Calista | Consigliere |
| - Avv. Valentina Corcione | Consigliere |
| - Avv. Maria Croce | Consigliere |
| - Avv. Roberto De Rosa | Consigliere |
| - Avv. Laura Di Tillio | Consigliere |
| - Avv. Monica Galasso | Consigliere |
| - Avv. Gianluca Giordano | Consigliere |
| - Avv. Alba Ronca | Consigliere |
| - Avv. Lucio Schiona | Consigliere |
| - Avv. Claudia Tambone | Consigliere |
| - Avv. Antonella Zuccarini | Consigliere |

o o o

L'anno **2020**, il giorno **08** del mese di **ottobre**, alle ore **17,15**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza del Cons. Croce, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
- 3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 4) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 9) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 12) CONVOCAZIONE ABOGADO * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 13) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 14) ISTANZE DA ISCRITTI PER ANNULLAMENTO CONTRIBUTO COA 2020 (RELATORE CIPRIANI)

- 15) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)
- 16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA)
- 17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)
- 19) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO)
- 20) OPINAMENTI
- 21) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)
- 22) ATTUAZIONE PROTOCOLLO CNF-MIUR IN MATERIA DI PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ (RELATORI DE ROSA, GALASSO E ZUCCARINI)
- 23) CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO E TAMPONE (RELATORE TERRERI)
- 24) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)
- 25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)
- 26) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (01/10/2020), il Consiglio l'approva.

2) INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Viene ricevuto, in occasione dell'incontro che si tiene con cadenza annuale, il Presidente del Tribunale dott. Angelo M. Bozza il quale riporta le statistiche dei procedimenti civili e penali e rappresenta le problematiche rilevate, anche relative alla situazione sanitaria.

Il Consiglio ne prende atto ringraziando il Presidente del Tribunale per la cortesia e disponibilità.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con l'Avv. * in relazione alla rinuncia al mandato di quest'ultimo e rivolge formale richiesta al Consiglio di nomina di un Avvocato che lo possa rappresentare nel giudizio in corso rappresentando l'urgenza in quanto la trasmissione della conclusionale dovrà avvenire entro lunedì 12/10/2020. Il Consiglio, considerato che l'istanza debba ritenersi quale richiesta di segnalazione di nominativo di un avvocato, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Maria

Elisa Rubino, iscritta nell'elenco "Diritti reali, delle obbligazioni e contratti" che, raggiunta al telefono in considerazione dell'assoluta urgenza, dichiara di non potere accettare l'incarico. A questo punto secondo rotazione, viene indicata l'Avv. Catia Di Fazio, iscritta nell'elenco "Diritti reali, delle obbligazioni e contratti".

- b) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l'indicazione del nominativo di un avvocato in materia "penitenziaria" iscritto altresì nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Stefano Sassano iscritto nell'elenco "Diritto penale", nonché nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
- b) Il Presidente rende noto che l'Avv. Federica Di Benedetto, in vista della prossima riunione dell'Osservatorio che si terrà il 13/10/2020, ha trasmesso la bozza del Protocollo Famiglia segnalando le criticità più rilevanti al Protocollo attualmente in vigore. Il Consiglio riserva un approfondito esame delle modifiche proposte e delega per la partecipazione alla riunione dell'Osservatorio il Vice Presidente Sabatini ed il Cons. Galasso.
- b) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. * avverso la decisione in data 15/11/2017, con la quale il CDD gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura, è stata fissata per la seduta del 17/10/2020. Il Consiglio ne prende atto.
- c) Il Presidente rende noto che l'Avv. Stefano Sassano, Presidente dell'ADU, ha richiesto una audizione dinanzi al Consiglio per illustrare le proposte dell'associazione in merito a segnalazioni di criticità nel comportamento di alcuni difensori d'ufficio e nell'organizzazione dei turni di reperibilità in udienza. Il Consiglio ne prende atto ed invita l'avv. Sassano ad illustrare le proposte dell'ADU per la seduta del 15/10/2020 alle ore 19,00.
- d) Il Presidente rende noto che è pervenuto dal Tribunale di Pescara il verbale della riunione della Conferenza Permanente tenutasi il 07/10/2020. Il Consiglio ne prende atto.
- e) Il Presidente rende noto che l'Ufficio di comunicazione e stampa del Ministero della Giustizia ha richiesto l'inserimento della loro mail nella mailing list dell'Ordine perché possa essere informato sulle attività espletate dall'Ordine e chiede altresì l'indicazione di un referente da contattare all'occorrenza. Il Consiglio ne prende atto.
- f) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha segnalato che il COA di Chieti impone il pagamento di 6 euro per la presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, violando, a suo parere, la normativa che assicura la gratuità della difesa per i non abbienti. Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente a discuterne nella prossima riunione del COFA.

- g) Il Presidente rende noto che l'Avv. Antonello Salce ha trasmesso la comunicazione della Sezione di Pescara di Nuova Avvocatura Democratica. Il Consiglio ne prende atto e delibera di trattare l'argomento in una prossima seduta in attesa che pervenga la delibera assunta dal COFA in data 29/09/2020.
- h) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha richiesto che il COA solleciti il CNF per un riscontro ufficiale sulla sua segnalazione del 02/05/2019. Il Consiglio ne prende atto e delibera di trasmettere al CNF la missiva dell'Avv. *.
- i) Il Presidente rende noto che il Sig. * ha trasmesso in data 04/10/2020 una richiesta di restituzione documenti indirizzata all'Avv. * ed in data 05/10/2020 una ulteriore richiesta di restituzione indirizzata all'Avv. * e agli Avv.ti *, * e *.

Il Consiglio, ravvisando dalla lettura di quanto narrato dal sig. * la possibile rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti dall'Avv. *, delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio,

rilevato che l'Avv. * non ha provveduto al pagamento del contributo dovuto al COA per l'anno 2019,

vista la delibera di apertura del procedimento ex art. 29, comma 6, L. 247/12;

vista la convocazione inviata all'Avv. * a mezzo pec ed il relativo avviso di mancata consegna;

rilevato che la raccomandata a.r. inviata all'indirizzo del domicilio professionale in * Via * non è stata recapitata poiché il destinatario risulta "sconosciuto";

delibera

di inviare la convocazione per la seduta del 19/11/2020 alle ore 18,10 all'indirizzo della residenza in * alla Via *.

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta l'istanza, con allegata ricevuta di pagamento del contributo COA 2020, con la quale l'Avv. * chiede un breve differimento per poter provvedere al versamento del contributo COA 2019, delibera di riconvocare l'Avv. * per la seduta del 19/11/2020 alle ore 18,20.

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, dato atto che l'Avv. * ha comunicato verbalmente di non essere riuscito ad effettuare il versamento del contributo COA 2019 per un

inconveniente tecnico, delibera di riconvocare l'iscritto per la seduta del 19/11/2020 alle ore 18,30.

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

9) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata attestazione di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio,

vista la delibera di apertura del procedimento ex art. 29, comma 6, L. 247/12;

vista la convocazione inviata all'Avv. * a mezzo pec in data 18/09/2020 ed il relativo avviso di avvenuta consegna;

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per l'annualità 2019 e che l'avv. * è già sospesa ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità, delibera

la sospensione dell'Avv. * dall'attività professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P., disponendo che la presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quelle precedentemente applicate.

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

12) CONVOCAZIONE ABOGADO * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Abogado *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

14) ISTANZE DA ISCRITTI PER ANNULLAMENTO CONTRIBUTO COA 2020 (RELATORE CIPRIANI)

a) Il Consiglio,

letta l'istanza dell'Avv. *, iscritta all'Albo degli Avvocati in data *2020, di annullamento dell'avviso di pagamento del contributo

2020 come praticante semplice, avendo già versato per lo stesso anno il contributo come avvocato;

udito il relatore;

considerato che per l'operatività del discarico del contributo è necessaria la cancellazione dal Registro entro il termine previsto dal COA del 28 febbraio dell'anno in corso;

ritenuto che la disposizione di cui all'art. 17, comma 10, lett. b), L. 247/12 deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione permane anche in caso di rilascio del certificato di compiuta pratica per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

delibera di rigettare la richiesta.

Manda alla Segreteria per la comunicazione all'iscritta.

b) Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. *, cancellata dall'albo degli avvocati con delibera del 09/01/2020 su domanda del 30/12/2019, chiede l'annullamento dell'avviso di pagamento del contributo 2020 di importo pari alla quota dovuta dal COA al CNF;

udito il relatore;

rilevato che la domanda di cancellazione è stata deliberata in data successiva al 31.12.2019 per ragioni non imputabili all'iscritta, dispone l'annullamento dell'avviso di pagamento.

Manda alla Segreteria per la comunicazione all'Avv. *.

c) Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti Avvocati dal *2014, abilitata al patrocinio dal *2015 fino al *2018 a seguito di rinuncia al patrocinio, ferma restando l'iscrizione al Registro dei Praticanti semplici, dichiara di non essere tenuta al pagamento del contributo annuale;

udito il relatore il quale rende noto che, con pec del 23/09/2020, ha precisato alla dott.ssa * che risulta ancora iscritta al Registro dei Praticanti semplici di questo Ordine e pertanto è tenuta al pagamento del contributo annuale;

rilevato che allo stato la dott.ssa * non ha versato i contributi relativi agli anni 2019 e 2020;

delibera

di riscontrare l'istanza comunicando alla dott.ssa * che deve provvedere al pagamento dei contributi relativi agli anni 2019 e 2020 e che può, se ritiene, richiedere la cancellazione dal Registro dei praticanti in modo da non essere tenuta al pagamento del contributo per l'anno 2021.

15) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)

VARIE

a) Il Consiglio, letta la segnalazione della * del Corso di formazione per * e verificato che detto evento non risulta previamente accreditato dal CNF, delibera di non darne diffusione.

b) Il Consiglio, letta la comunicazione della * su corsi vari per revisore legale, mediatore civile e mediatore scolastico e verificato che detto

evento non risulta previamente accreditato dal CNF, delibera di non darne diffusione.

- c) Il Consiglio, letta la segnalazione dell'Università degli Studi di Milano "Cesare Beccaria" relativa al Corso di perfezionamento "Covid-19 e diritto dell'emergenza" che si terrà in modalità e-learning il 15/10/2020, verificato che l'evento risulta accreditato dal CNF, delibera di darne diffusione a mezzo lettera informativa.

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE DE ROSA)

A) Il Consiglio, letta l'istanza con la quale il dott. *, iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati dal *2020, con dominus l'Avv. *, chiede di poter svolgere il tirocinio anche con l'Avv. * ai sensi dell'art. 41, comma 8, L. 247/12 e dell'art. 4, comma 8, del Regolamento del Tirocinio per l'accesso alla professione forense e per l'esercizio del patrocinio, vista la corrispondenza della situazione illustrata dall'iscritto alla previsione normativa richiamata, autorizza quanto richiesto.

B) Il Consiglio, letta l'istanza, trasmessa in data odierna dalla Fondazione Forum Aterni, con la quale la dott.ssa * chiede, in deroga al regolamento per la frequenza della Scuola Forense del COA di Pescara e della Fondazione Forum Aterni, di poter sostenere la verifica di fine modulo con colloquio in modalità online, autorizza quanto richiesto dalla dott.ssa *.

Alle ore 20,05 il Vice Presidente esce dall'aula.

17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Monaco Alice;
- b) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla dott.ssa Di Benedetto Alessandra, verificato l'esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 presso il Tribunale di Pescara;
- c) rilasciare il certificato di compiuta pratica alle dott.sse Leonardi Antonella e Manieri Sabrina, verificato il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Teramo e alla dott.ssa Marcuzzi Mara verificato il conseguimento del diploma di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Padova;
- d) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * su domanda del 02/10/2020;
- e) cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa * su domanda del 06/10/2020;
- f) prendere atto della comunicazione del dott. * con la quale chiede l'aggiornamento della modifica relativa al cambiamento del proprio cognome da "*" in "*" come attestato dal decreto di autorizzazione 24/02/2020 del Prefetto della Provincia di Pescara e dal certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara del 12/05/2020, dando mandato alla Segreteria di provvedere in tal senso;

g) prendere atto della comunicazione dell'Avv. *, iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali istituiti presso gli enti pubblici, di cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ufficio Legale dell'* dal 01/10/2020 e di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)

RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. *, il quale chiede:

"-- se il difensore può correttamente assumere un incarico (avente ad oggetto una materia e caso diverso) contro una parte precedentemente assistita per un parere (dove non è certo che siano trascorsi due anni dall'espletamento dell'incarico) qualora questa autorizzi espressamente il difensore, in deroga all'art. 68 CDF, ad accettare l'incarico nei suoi confronti...In caso affermativo si chiede altresì se detto consenso deve essere scritto o può essere espresso anche oralmente.

-- Inoltre si chiede se un difensore può assumere un incarico nei confronti di un ex cliente per il quale è stata redatta un'insinuazione al passivo del fallimento (prestazione effettuata da oltre 10 anni) sottoscritta personalmente dalla parte interessata con il solo domicilio eletto presso il difensore il quale continua a ricevere comunicazioni dal fallimento."

- udita la relazione dei Consiglieri Cipriani, Corcione e Schiona;

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;

- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Preliminarmente, viene in rilievo l'art. art. 68 "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita" del C.D.F., il quale stabilisce che:

"1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai

commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni."

Emerge chiaramente come l'avvocato non possa assumere incarichi contro ex clienti a meno che non sia trascorso un biennio dalla cessazione dell'incarico professionale.

In ogni caso, anche dopo il termine biennale, l'avvocato deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito e questo divieto non è soggetto ad alcun limite temporale se l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza, ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare, ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa

La *ratio* dell'art. 68, co. 1, C.D.F. va ricercata, secondo il C.N.F., "*nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto*" (CNF, sentenza del 21 novembre 2017, n. 180)

Secondo la giurisprudenza richiamata dall'iscritto (CNF sentenza n. 123 del 16.10.2018), il rigido tenore della norma potrebbe ritenersi superato allorché il soggetto autorizzi espressamente il professionista a non tener conto del divieto deontologico impostogli dal precetto: *Il precetto deontologico di cui all'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all'avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto.*

Nel caso che ci occupa, pur non ricorrendo tutte le condizioni di cui alla citata sentenza, il richiedente riporta che il precedente assistito lo avrebbe autorizzato espressamente a non tener conto del divieto deontologico, impostogli dalla norma, e ad assumere, di conseguenza, il mandato in favore di un'altra parte che lo vedrebbe a lui contrapposto.

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'oggetto del nuovo incarico parrebbe estraneo a quello espletato in precedenza, fermo restando l'obbligo di osservare, comunque, il divieto di cui al terzo comma dell'art. 68 C.F., ossia utilizzare da parte dell'avvocato notizie acquisite in ragione del

rapporto già esaurito, il Consiglio, in relazione al primo quesito formulato, reputa di poter esprimere parere favorevole e di ritenere, altresì, opportuno che l'autorizzazione del precedente assistito venga resa in forma scritta.

Quanto al secondo quesito sottoposto all'attenzione di questo Consiglio, la norma deontologica che rileva è il 3° comma dell'art. 24 rubricato "Conflitto di interessi" che testualmente dispone:

"...3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico...".

Secondo il CNF: *"La norma non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza, essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare la conoscenza di fatti in conflitto di interessi anche di teorica possibilità"* (sentenza CNF 16.04.2014, n. 63).

Nell'ipotesi descritta dal richiedente, appare marginale il decorso del termine di dieci anni e la circostanza che l'atto, avente ad oggetto un'insinuazione al passivo fallimentare, sia stato firmato unicamente dal cliente; ciò che rileva, piuttosto, è che, a tutta la data odierna, le comunicazioni di cancelleria relative alla procedura fallimentare de qua, evidentemente non ancora esauritasi, sono inviate all'indirizzo PEC dell'avvocato (presso il quale il cliente ha, a suo tempo, eletto il proprio domicilio) che, pertanto, è tuttora a conoscenza degli affari di colui che si ritiene essere ancora cliente dal momento che non sembra esservi stata una rinuncia o una revoca del mandato professionale.

Il Consiglio ritiene dunque che l'avvocato dovrebbe astenersi dall'assumere il nuovo incarico.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

19) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (RELATORE GIORDANO)

Il Consiglio,

udita la relazione del Cons. Giordano;

delibera di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto con Windtre per la migrazione dalla linea Tim 0854503418 attualmente in uso alla Camera di Conciliazione Forense e all'OCC;

delibera altresì di acquisire preventivi per l'acquisto di due computer portatili da mettere in rete.

Alle ore 20,50 esce dall'aula il Cons. Cipriani.

20) OPINAMENTI

Il Consiglio, letta l'istanza con la quale l'Avv. * chiede la correzione del parere emesso nella seduta del 03/09/2020 n. 82/2020, ritenuto che l'istanza non offre nuovi elementi di valutazione, delibera di confermare l'opinamento reso in data 03/09/2020.

Alle ore 21,20 esce dall'aula il Cons. Schiona.

Il Consiglio, vista la richiesta dell'Avv. *, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime il seguente parere:

Avv. * per * proc. pen. n. */19 SIUS € 1.200,00

il tutto come da separato e distinto provvedimento.

21) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art.316 bis c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra (nata a * il *) depositata in data 10/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di esecuzione del provvedimento di omologa della separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/09/2020 e la documentazione fornita a corredo e la rinuncia pervenuta il giorno 01/10/2020, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Sabatini Chiara e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex 619 CPC n. */2018 R.G. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Sabatini Chiara e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Sabatini Chiara e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il risarcimento dei danni derivanti da caduta su strada comunale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro l'* per il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,20 esce dall'aula il Cons. Zuccarini.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, la dichiara inammissibile perché analoga istanza n. 2019/*, per stesso procedimento di risarcimento danni contro la * ma da proporre dinanzi al GIUDICE DI PACE, risulta depositata il 30/10/2019 e dichiarata

inammissibile con delibera del 23/01/2020. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 21,25 rientra in aula il Cons. Zuccarini.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/09/2020 e la documentazione fornita a corredo comprovante il decremento reddituale sopravvenuto a causa del licenziamento, tale da incidere sul requisito previsto per l'ammissione al beneficio, considerato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in caso di evidente modifica della capacità economica dell'interessato, va valutata la sussistenza alla attualità dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass.Pen. sent. n. 37007/2019; Cass.Pen. sent.n. 4353/2016; Cass.Pen. sent. 46382/2014), udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ATP dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, *, *, *, * ed il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Sabatini Chiara e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, delibera di rigettare la domanda perché il reddito del nucleo familiare supera il limite previsto dalla normativa, ai sensi dell'art. 76 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Sabatini Chiara e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Sabatini Chiara e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo per

conciliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Sabatini Chiara e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig.*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. per l'attribuzione di quota di pensione di reversibilità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Croce Maria e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di recupero di differenze retributive dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ex art 22 l. 24 novembre 1981, n 689 dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

22) ATTUAZIONE PROTOCOLLO CNF-MIUR IN MATERIA DI PROGETTI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ (RELATORI DE ROSA, GALASSO E ZUCCARINI)

Il Consiglio,

- sentito il Cons. De Rosa, il quale riferisce sulla comunicazione del Consigliere CNF Avv. Daniela Girauda da egli ricevuta il 2 ottobre u.s.;

- preso atto della circostanza che il Cons. De Rosa ha già provveduto a riscontrare la richiesta ivi contenuta confermando la scelta, peraltro già espressa in precedenza, di partecipare al progetto "Il dire e il contraddire"

delibera

di delegare i Consiglieri Galasso, Zuccarini e De Rosa a prendere contatto con gli Istituti Scolastici al fine di sottoscrivere la Convenzione con quelli, fra gli stessi, che fossero interessati.

23) CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO E TAMPONE (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario che riferisce di aver ricevuto solo in data odierna la bozza di convenzione inviata dall'Università d'Annunzio di Chieti per l'effettuazione dei test orofaringeo e che non ancora viene inviata dalla Cassa Forense l'accettazione della proposta del progetto per l'effettuazione dei test sierologici, delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

24) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) dell'art.1 Regolamento CNF 12/07/2019, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento; verificato che risulta rilasciato l'attestato di formazione continua; verificato il possesso del requisito di cui all'art. 1 comma 3 del citato Regolamento, esprime parere favorevole, stante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, per l'Avv. Francesco Zoppo.

25) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio prende atto della richiesta dell'Avv. Ciprietti Sabatino di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. Ciprietti Sabatino alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare l'apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 393.

26) VARIE ED EVENTUALI

Nulla da deliberare.

Alle ore 21,45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo